



LA CORTE SUPREMA DI CASASZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dai signori

Dottor Angelo Grieco - Presidente -
Dottor Paolino Dell'Anno - Consigliere -
Dottor Camillo Filadoro - Consigliere -
Dottor Giuseppe Cellerino - Consigliere -
Dottor Giancarlo D'Agostino - Consigliere -

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da **INPGI**, elettivamente domiciliato in Roma in via Alberico II 33 presso lo studio dell'avvocato Bruno Cossu, che, unitamente all'avvocato Lando Ferradini, lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;

contro

la società per azioni Editoriale La Repubblica, elettivamente domiciliata in Roma in viale Mazzini 126 presso lo studio dell'avvocato Maria Cristina Pujatti, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso; per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Firenze del 20 novembre 1996, depositata il giorno 27 dello stesso mese, numero 478, r.g. 363/96; Udita la relazione svolta nell'udienza del 21 febbraio 2000 del consigliere Paolino Dell'Anno;

Udito l'avvocato Lando Ferradini;

Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale dottor Antonio Martone, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione;

Svolgimento del processo

Il **INPGI** convenne dinanzi al pretore di Firenze la società Editoriale La Repubblica al fine di ottenere l'accertamento della sussistenza del vincolo della subordinazione nella collaborazione, da lui prestata presso la redazione fiorentina della convenuta, del 1988 al 1993 e il riconoscimento della qualifica di redattore o, in subordine, di collaborazione fisso. Costitutosi il contraddittorio, il pretore respinse il ricorso con pronuncia resa il 10 dicembre 1995. L'appello proposto dal **INPGI** è stato rigettato dal tribunale di Firenze con la sentenza indicata in epigrafe.

Il giudice di secondo grado ha rilevato che:

a) all'accoglimento della richiesta di declaratoria della qualifica di redattore ostava la assenza della iscrizione all'albo dei giornalisti, costituente il presupposto per la attribuzione della qualifica stessa a termini dell'articolo 5

del contratto collettivo nazionale di lavoro per la categoria, mentre a quella dell'ottenimento della retribuzione differenziale ai sensi dell'articolo 2126 del codice civile la mancata corrispondenza della attività espletata a quella del redattore ordinario, dovendo escludersi, nella specie, uno stabile inserimento del collaboratore nella redazione del giornale;

b) doveva anche escludersi che al ... potesse attribuirsi la qualifica di collaboratore fisso del giornale non ricorrendo i presupposti voluti dall'articolo 2 dello stesso contratto collettivo, a tenore dal quale tale qualifica è subordinata alla prestazione di attività giornalistica non quotidiana ma pur sempre continuativa, con vincolo di dipendenza e con responsabilità del servizio, requisiti che, nella specie, erano risultati assenti sia nel momento genetico del rapporto che nella sua fase funzionale.

Della decisione viene chiesta la cassazione dal ..., con ricorso sostenuto da tre motivi. La società intimata resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Motivi della decisione

Con il primo motivo - denunciando violazione degli *articoli 2095 del codice civile* e 96 della disposizioni di attuazione, 1362 e 1363 dello stesso codice, nonché omessa motivazione circa un punto decisiva della controversia - il ricorrente deduce che il tribunale ha errato nella interpretazione dell'articolo 5 del contratto collettivo di lavoro dei giornalisti, ritenendo che nel concetto di "redazione" vadano ricompresi molteplici attività tra loro integrate e danti luogo allo svolgimento della cosiddetta "cucina redazionale" e che, pertanto, la mera compilazione degli articoli, anche se a cadenza quotidiana, non sia sufficiente per la attribuzione della qualifica di redattore e del diritto alla retribuzione differenziale.

Il ricorrente sostiene che la tesi del giudice di merito può essere condivisa con riferimento alla attività del giornalista addotto alla redazione centrale ma non per quella dei giornalisti che operano nelle redazioni decentrate, ai quali deve richiedersi la sola raccolta di notizia e la loro elaborazione, mentre ogni altra successiva attività in cui, si sostanzia il lavoro redazionale resta riservato al redattore, ordinario della redazione centrale. Requisito richiesto per la attribuzione della qualifica di redattore nelle sedi decentrate è quello della quotidianità della prestazione giornalistica - rimasta nella specie comprovata dalle risultanze emerse dalle deposizioni dei testi assunti e dalla, notevole mole di lavoro accertata documentalmente e della quale aveva dato atto lo stesso tribunale in contrapposizione alla semplice continuità che caratterizza la figura del collaboratore fisso.

La censura è infondata nella parte in cui viene criticata la decisione di merito con riferimento al rigetto della domanda di una formale attribuzione al ricorrente della qualifica di redattore, avendo il tribunale correttamente rilevato che presupposto indefettibile per la rivendicazione del relativo status professionale é costituito dalla iscrizione all'albo dei giornalisti, e ciò non solo

per quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro della categoria, ma derivando dallo stesso disposto normativo (*articoli 29 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965 numero 115*).

Ciò, peraltro, non leva che - come costantemente affermato da questa Corte - le mansioni di redattore possano essere di fatto espletate anche da chi non possieda lo status di giornalista professionista la cui mancanza non può incidere sulla natura del rapporto e sul diritto del dipendente a percepire le competenze corrispondenti alle mansioni svolte, atteso che il contratto in questione, ancorché nullo per violazione della *legge 3 febbraio 1963 numero 69* sull'esercizio della professione giornalistica, produce pur sempre, ai sensi dell'*articolo 2126 del codice civile* (trattandosi di nullità che non deriva da illiceità, della causa o dell'oggetto), gli effetti del rapporto giornalistico per il tempo della sua esecuzione, conseguendone che dall'accertato espletamento di fatto delle mansioni di redattore conseguono sia il diritto al trattamento economico secondo l'entità del lavoro svolto e le previsioni di sviluppo di carriera, sia il diritto al corrispondente trattamento previdenziale (ex plurimis, Cass., 1^o giugno 1998, n. 5370; Cass. 10 gennaio 1987 n. 109).

Nella specie, il tribunale ha escluso che le mansioni espletate dal ricorrente potessero concretare quelle di redattore in quanto la attività dallo stesso espletata era stata limitata alla sola compilazione di articoli e non si era estesa alla cosiddetta "cucina redazionale" - comprensiva della rilettura dei pezzi, propri e altrui, riduzione delle loro misure, chiusura del giornale in tipografia, stesura delle didascalie, scelta della fotografie, rielaborazione di notizie di agenzia, redazione dei richiami in prima pagina - costituente il requisito essenziale della figura del redattore.

L'argomentazione è viziata da illogicità, avendo il giudice del merito mostrato di confondere tra il concetto di redattore, da un lato, e quello di redazione, dell'altro.

E invero, anche qui soccorre la consolidata giurisprudenza di questa Corte, a termini della quale, nell'ambito del lavoro giornalistico, la qualifica di redattore si caratterizza per il particolare tipo di notizie richieste (compilazione di articoli di informazione e commenti di carattere politico o realizzazione di servizi riguardanti particolari avvenimenti) e per il particolare inserimento nell'organizzazione necessaria per la compilazione del giornale (con prestazione dell'attività lavorativa quotidiana e con l'osservanza di un orario di lavoro) e postula l'esistenza di una redazione che, quale indefettibile struttura organizzativa, implica l'attività di programmazione e formazione del prodotto finale (quale la scelta e la revisione degli articoli e la loro impaginazione) per la preparazione di una o più pagine del giornale (per tutte, Cass., 27 marzo 1998, n. 3272). Con il secondo motivo - denunciando identici vizi - il ricorrente lamenta che il tribunale, con iter argomentativo non esaustivo e comunque senza una adeguata motivazione, ha errato nella valutazione delle risultanze probatorie emerse e nella loro correlazione con i precetti giuridici applicabili nella materia, escludendo la sussistenza, nel caso di specie, dei requisiti della qualifica di collaboratore fisso per la presunta assenza di un vincolo di dipendenza e della responsabilità di un servizio, mentre, era stato dimostrato, da un alto, il suo organico inserimento nella redazione di Firenze del giornale

"la Repubblica", e, dall'altro, l'affidamento a lui della cronaca giudiziaria della Procura della Repubblica circondariale e della Pretura di Firenze.

Con il terzo motivo - denunciando violazione degli *articoli 2094 del codice civile* e 1 della *legge 18 dicembre 1973 numero 877*, omessa motivazione su punti decisivi della controversia - il ricorrente, deduce che, nutrendo dubbi sulla natura subordinata, del rapporto, il giudice di merito avrebbe dovuto prendere in considerazione, le risultanze, emerse sotto il profilo dei cosiddetti criteri sussidiari. Inoltre, la presunzione legale - posta dall'articolo i sopra citato avrebbe dovuto indurre ad accertare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato avendo esso ricorrente svolto la propria attività per conto del giornale in locali di pertinenza dell'imprenditore.

Anche la seconda censura appare fondata e il suo accoglimento determina evidentemente l'assorbimento della terza.

Deve, a questo proposito, preliminarmente rilevarsi che il giudice del merito ha correttamente individuato, conformandosi ai principi affermati da questa Corte, gli elementi, che debbono caratterizzare il rapporto di collaborazione fissa nell'ambito del lavoro giornalistico, in quelli della continuità della prestazioni, della subordinazione a, infine, della responsabilità di un servizio.

Il tribunale, tanto promesso, ha ritenuto di non potere accogliere la domanda subordinata formulata dal ricorrente di riconoscimento della qualifica di collaboratore fisso del quotidiano, osservando che, pur essendo stata fornita dimostrazione in ordine in ordine alla "assiduità nello svolgimento lavoro" di collaborazione giornalistica - essendo, risultato: che il ~~XXXX~~ aveva pubblicato, in media, circa 300 "pezzi" annui - e "un certo inserimento nella organizzazione produttiva", non altrettanto, era per quanto si riferiva agli altri elementi richiesti dall'articolo 2 del contratto collettivo di lavoro e, cioè, il vincolo di dipendenza - da intendersi come impegno del collaboratore di porre a disposizione la propria opera tra una prestazione e l'altra - e l'affidamento della responsabilità di uno specifico servizio.

Il giudice del merito è pervenuto a tali conclusioni, osservando che in tale senso erano la dichiarazioni rese dai due responsabili dell'edizione fiorentina del giornale succeduti nel tempo, avendo gli stessi riferito che al Chiari era stato sin dall'inizio precisato, alla sua offerta di collaborazione, che non vi sarebbe stata possibilità di assunzione; che lo stesso non aveva obbligo di reperibilità - tanto che non osservava l'orario di lavoro, era privo di teledrin, non aveva accesso ai terminali, non era obbligato a effettuare la telefonata fissa giornaliera -; che solo raramente aveva partecipato alle riunioni giornaliere; che non era lui di propria iniziativa a predisporre gli articoli, dovendo invece, preventivamente comunicare al responsabile il contenuto delle notizie apprese e appartenendo solo a quest'ultimo la decisione della eventuale stesura del "pezzo" e la relativa autorizzazione; che mai gli era stata formalmente conferito l'incarico della cronaca giudiziaria presso la Procura circondariale e presso la Pretura di Firenze che aveva, invece, svolto di propria iniziativa; che non era tenuto a chiedere, autorizzazione per assentarsi per malattie, permessi, o ferie.

I rilevi formulati dal ricorrente in ordine alla logicità delle argomentazioni con la quali si è escluso che, nella specie, ricorressero i requisiti del vincolo di subordinazione e della responsabilità di un servizio sono condivisibili. E invero,

deve rilevarsi che, per quanto attiene al secondo di tali elementi, nella motivazione della sentenza impugnata viene sostanzialmente ignorata la circostanza - che pure viene data per assodata nella parte dedicata alla esposizione del fatto, con riferimento alla quale si è integralmente riportata la motivazione della decisione di primo grado - che era rimasto ampiamente dimostrato che il [redatto] sin dalla fine dei 1989, "in concomitanza con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale", ebbe a occuparsi della cronaca giudiziaria interessante la Procura della Repubblica presso la Pretura e per "tale sua attività il ricorrente effettuava giornalmente il giro degli uffici giudiziari che seguiva, effettuando anche a fine mattinata una telefonata in redazione per fornire la notizie reperite".

Orbene, sembrerebbe, stando a tale ricostruzione della vicenda in punto di fatto, che fosse il [redatto] a curare personalmente, e senza ausilio di altri, tale compito, nel quale può certamente individuarsi il "servizio" del quale aveva assunto la responsabilità.

Vero è che, per quanto accertato dal giudice di merito, mai sarebbe, stato commesso all'uopo un formale incarico, che, peraltro - ma, sul punto risulta assente una qualsiasi indagine - ben potrebbe intendersi implicitamente conferito anche ruolo confermato, atteso il lungo periodo durante quale lo stesso fu svolto, durante il quale (secondo le dichiarazioni del [redatto], capo della redazione, trascritte nella sentenza) "copriva l'informazione, cioè la trasmissione di notizie della Procura circondariale che per noi era scoperta "avendo" il compito di fornirsi notizie di carattere giudiziario". Il tribunale ha, peraltro, ritenuto, che questa attività dovesse limitarsi a quella di "mera trasmissione di notizie, salvo, di volta in volta, di commissionargli anche la stesura del pezzo". Almeno in apparenza la ricostruzione operata sembrerebbe di puro fatto e, quindi, non censurabile in sede di controllo della legittimità del provvedimento. Ma, evidente appare la illogicità delle conclusioni che si sono tratte, in quanto risulta che lo stesso testimone ebbe a riferire che tali modalità venivano seguite "anche per i giornalisti dipendenti, nel senso che questi proponevano articoli su notizie che avevano reperite e poi la redazione decideva per quali sviluppare articoli", tanto valendo "per i dipendenti che facevano il giro, tra cui quello della giudiziaria".

Né potrebbe in ipotesi rilevare, ai fini che interessano, una volta che si fosse accertato l'affidamento al ricorrente del servizio in questione, che questo venisse considerato di minore, importanza rispetto a quello degli addetti alla cronaca giudiziaria presso il tribunale.

Quanto al vincolo della dipendenza si è fatto leva, tra l'altro, sul fatto che il Chiari non rispettasse l'orario di lavoro e non gli fosse stata data istruzione di effettuare la telefonata fissa giornaliera. Quanto a questa, è però risultato dalle dichiarazioni dello stesso [redatto] che, pur se in assenza di una formale istruzione, "la telefonata del [redatto] c'era tutti i giorni", mentre, relativamente alla osservanza dell'orario di lavoro, secondo quanto era emerso nel giudizio di primo grado (si veda a pagina 5 della stessa sentenza impugnata) "egli il pomeriggio si recava in redazione", tenendo, quindi, comportamento conforme a quello riferito dal [redatto] con riferimento alla giornalista [redatto].

Equivoca appare, poi, la rilevata mancanza del possesso, da parte del ricorrente, del teleorin, essendo assente ogni accertamento circa la

significatività di questo in correlazione alle esigenze dello specifico servizio dallo stesso svolto. In conclusione, della sentenza impugnata si impone la cassazione con rinvio ad altro giudice che deciderà la causa nel rispetto del principio che ha condotto all'accoglimento del primo motivo e di quello ulteriore a termini del quale, ai sensi dell'articolo 2 del contratto nazionale di lavoro giornalistico del 10 gennaio 1959, reso efficace erga omnes con il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1961 numero 153, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato di collaborazione fissa, fra impresa giornalistica e giornalisti pubblicisti, esige la continuità della prestazione, il vincolo della dipendenza e la responsabilità di un servizio, tali requisiti sussistendo quando il soggetto, sebbene non impegnato in un'attività quotidiana, che, contraddistingue, invece, quella del redattore, adempia l'incarico ricevuto svolgendo prestazioni non occasionali rivolte a, esigenze informative, di un determinato settore di vita sociale e assumendo la responsabilità del servizio. L'accertamento della sussistenza di un tale rapporto implica sia l'impegno di redigere normalmente, e con carattere di continuità, articoli su argomenti specifici, sia un vincolo di dipendenza, che non venga meno nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, tenendosi, peraltro, conto delle esigenze insite nel servizio svolto, sia, infine, l'inserimento sistematico del soggetto nell'organizzazione aziendale.

Quanto alla individuazione del giudice di rinvio, il Collegio ritiene di non potere aderire alla tesi recatemente sostenuta con la sentenza della prima sezione civile di questa Corte con la sentenza numero 1083 dello scorso 1^o febbraio, secondo la quale - appartenendo alle Corti d'appello, ai sensi dell'articolo 133 del decreto legislativo 19 febbraio 1958 numero 51, la competenza per il processo d'appello avverso la sentenze dei Pretori emesse nelle cause pendenti avanti agli stessi alla data di entrata in vigore dello stesso provvedimento normativo ed essendosi prevista per le cause di lavoro, in via eccezionale, una moratoria della competenza del tribunale quale giudice di appello solo fino alla data del 31 dicembre 1999 (articolo 134 bis, come introdotto dall'*articolo 2 del decreto-legge 24 maggio 1999 numero 145*, convertito nella *legge 22 luglio 1999 numero 234*) si deve ritenere che non può considerarsi operante il disposto dell'*articolo 5 del codice di procedura civile* in forza del quale il mutamento legislativo, verificatosi, quanto alla competenza per gradi con il novellato articolo 341 dello stesso codice, sarebbe da considerarsi irrilevante. Conseguentemente, il giudice competente per il giudizio di rinvio dopo la cassazione della sentenza emessa dal tribunale in grado di appello sarebbe da individuare in base all'attuale testo di quest'ultima norma, e ciò in quanto la disposizione del citato articolo 5 non può ricevere applicazione nella ipotesi di soppressione di un ufficio giudiziario, soppressione che va riferita non tanto all'organo, ma piuttosto alle funzioni, derivandone che, avendo perso il tribunale le funzioni di giudice di appello in relazione alle sentenze pronunciate dai soppressi pretori, giudice di pari grado rispetto allo stesso, quale era prima della riforma, è oggi, ai sensi dell'articolo 383 del codice di rito, la Corte d'appello. Un tale ragionamento non può essere condiviso. E invero, deve in primo luogo obiettarsi che totalmente immotivata è la affermazione che la soppressione di un ufficio giudiziario - che, com'è incontestabile, sarebbe concettualmente ostativa alla stessa possibilità di una perpetuatio,

iurisdictionis a opera di una autorità non più esistente - vada riferita anche alla soppressione di alcuna funzioni di un ufficio giudiziario mantenuto, soppressione che, peraltro, deve smentirsi essere stata operata se è vero che il tribunale è pur sempre giudice di secondo grado, e non solo in relazione alle sentenze dei giudici di pace, ma anche - nelle controversie relative ai rapporti di lavoro e, sia pure in via transitoria, in quelle di cui *all'articolo 442 del codice di procedura civile*, per gli appelli proposti avverso la sentenza dei pretori fino a tutto il 31 dicembre 1999.

Nessuna ragione, quindi, sembra che si ponga come ostativa alla operatività del più volte citato articolo 5 in relazione a tutte le "domande" che siano rivolte al tribunale antecedentemente a quest'ultima scadenza.

Orbene, quanto al giudizio di rinvio (che lo si voglia considerare come la rinnovazione del precedente giudizio di appello concludendosi con la sentenza cassata, o che, come sembra più esatto, lo si debba qualificare come la fase rescissoria di quello di legittimità), il momento della proposizione della relativa "domanda" - nella ipotesi in cui la pronuncia di annullamento sia emessa nei confronti di decisioni adottate dal tribunale, nella vigenza della precedente disciplina processuale, quale giudice naturale di appello nelle controversie di lavoro, di previdenza e di assistenza obbligatorie - si colloca temporalmente, almeno per i ricorsi per cassazione proposti prima della data del 2 giugno 1999, nel periodo interessato dalla disciplina abrogata, dovendo la "domanda" identificarsi con l'atto di impugnazione.

Ne consegue che giudice di rinvio a essere il tribunale, che dovrà evidentemente giudicare in composizione collegiale. Per tali ragioni, previa la cassazione della sentenza impugnata, la causa va rinviata ad altro tribunale, che si designa in quello di Prato; che, nel decidere, si atterrà ai principi di diritto sopra formulati e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio, al tribunale di Prato.

Così deciso in Roma il 21 febbraio 2000.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 27 MAG. 2000.

Scheda per sito sentenze

Titolo sentenza

Argomento

Inpgi e lavoro giornalistico

Lavoro e previdenza in genere

Autorità giudiziaria

Sezione

Data

NUMERO

In evidenza :

SI

NO